ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 3
DEL 23-3-92

COMUNE DI CASTELBELFORTE

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Art. 1

FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazioni alle spese e vantaggi economici anche in natura, ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi e presenti sul territorio comunale sono:

a) le persone fisiche,

b) le persone giuridiche pubbliche e private,

c) le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertati in base agli eventuali atti costitutivi o Statuti,

d) le istituzioni scolastiche.

Art. 4

CARATTERE DEI CONTRIBUTI

I contributi possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire un impegno per gli esercizi futuri.

b) di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Art. 5

DOMANDA

La domanda di contributo di cui alla lettera a) dell'art. 4 a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, indirizzata al Sindaco, dovrà contenere: la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, la finalità della stessa, il preventivo finanziario dal quale risulti le spese che si prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, il contributo richiesto, la documentazione inerente le risorse finanziarie disponibili (o copia bilancio).

Art. 6

MODALITA' DI EROGAZIONE

L 'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4 sarà subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di una attestazione sull'iniziativa effettuata con allegato il rendiconto contabile e copia dei documenti giustificativi della spesa (o copia del conto consuntivo).

L'erogazione verrà effettuata per il 75% entro 30 giorni l'approvazione del piano di riparto di cui al successivo art. 7 e per il restante 25% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto contabile e di copia dei documenti giustificativi della spesa o del conto consuntivo dell'anno per il quale il contributo é stato concesso.

Gli Enti Pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative

suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 7

PROCEDURA

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda di concessione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

La Giunta Municipale tenendo conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risultanze previste in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

Il programma può essere rivisto o modificato nel corso dell'anno per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie e del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 8

PRIORITA'

Gli interventi del Comune sono finalizzati prioritariamente al sostegno di:

- attività sportive e ricreative del tempo libero (atte a promuovere a sostenere e sviluppare le attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani);
- attività culturali ed educative (atte a promuovere attività musicali e teatrali di pregio artistico, convegni, mostre, esposizioni, rassegne

o alla valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali o monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità);

- sviluppo economico (atte a promuovere mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune o al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune al fine di pubblicizzare i prodotti locali anche al fine di promuovere il turismo sociale);
- tutela dei valori ambientali (atte a promuovere la valorizzazione e protezione dell'ambiente e della natura).

Art. 9

CRITERI

Per la concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell'art. 4 la Giunta dovrà tener conto:

- della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- della efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- della rappresentatività del soggetto proponente;
- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.
- del rapporto tra il costo previsto documentalmente e il risultato ipotizzato.

Art. 10

CUMULO DEI BENEFICI

Per gli interventi da attuare ogni beneficiario potrà ottenere contributi fino ad un massimo di tre iniziative annue per la stessa finalità compatibilmente con le risorse stabilite in bilancio.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi delle iniziative e gli eventuali ricavi.

Art. 11

CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Fruiscono dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 4, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche:

- cittadini, stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 12

BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi con le seguenti priorità:

- persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familari in situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali ed un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero;

- ciechi, sordi, handicappati in genere fino ai 18 anni;
- persone con invalidità superiore al 65%;
- le persone in età pensionabile.

Art. 13

DOMANDA

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lett. b) dell'art. 4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia della esistenza di persone bisognose di assistenza.

Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche e familiari.

Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere eventuale documentazione probante.

L'esame della domanda e della documentazione verrà espletato dal settore competente, attraverso l'accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente.

Art. 14

ESCLUSIONI

Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al precedente articolo:
- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo);

- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti (ex art. 433 C.C.)

Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti al netto dell'imposta IRPEF pagata.

Costituiscono reddito qualsiasi fonte di entrate reale senza alcuna eccezione.

I redditi da lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche nel ricorso al metodo induttivo.

Il canone di locazione viene detratto dal reddito del nucleo.

Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale é determinato annualmente con apposito atto deliberativo sulla base delle determinazioni adottate dalla competente USSL.

Per l'anno 1991 considerato che il valore medio mensile dei minimi pensionistici é di £. 533.000.= per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di £. 297.000.= per i pensionati sociali, il minimo vitale é determinato come segue:

- £. 533.000.= per il singolo
- £. 710.000.= per la coppia.

Art. 15

CRITERI

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del servizio competente comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti, tenendo presente le priorità individuate nell'art. 11 ed inoltre: a) favorendo i nuclei famigliari

con 2 o più figli a carico, b) eventuali iscrizioni, dei membri costituenti il nucleo, alle locali liste di collocamento.

I benefici economici comunali saranno assegnati in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta.

I contributi sia se corrisposti in via continuativa per il soddisfacimento di bisogni fondamentali, sia se erogati per far fronte ad occasionali situazioni di emergenza, non sono cumulabili fra di loro per cui ogni beneficiario godrà di un solo tipo di intervento e in caso di contributo occasionale per far fronte a situazioni di emergenza, lo stesso potrà essere erogato per non più di due volte l'anno.

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata di cui al successivo art. 16 é cumulabile con i benefici di cui sopra.

Art. 16

VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare di vantaggi economici:

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) le associazioni, gruppi, comitati ecc.

Art. 17

PROCEDURA

A) per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati

dovranno inoltrare apposita domanda con indicazione:

a) motivi della richiesta,

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio,

c) documentazione inerente le risorse finanziarie (bilancio, dichiarazione dei redditi, ecc.).

La concessione del bene sarà disposta dal Consiglio Comunale e dovrà risultare da regolare contratto, ad eccezione dell'uso occasionale del bene per il quale non é richiesto contratto.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia ecc.) comprese quelle per il personale di assistenza.

B) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi all'approvazione delle tariffe o nei regolamenti speciali.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 62
DEL 28-11-95

Art. 12

BENEFICIARI

I destinatari di interventi economici sono i singoli ed i nuclei familiari di cui agli artt. 9 e 72 della L.R. n.1/86.

I redditi assunti a base per l'erogazione dei contributi in cui ai punti successivi, definiti "minimo vitale", sono quelli di cui all'allegata Tab. A.

Per quel che riguarda la fornitura di prestazioni sanitare ad indigenti esclusi dall'esenzione del pagamento del ticket la quota del rimborso non ha una misura massima; ogni richiedente può presentare una nuova domanda (corredata dalla certificazione di un'ulteriore spesa) anche il trimestre successivo, fino ad esaurimento del fondo.

Si specifica che nelle prestazioni sanitarie sono compresi: diagnostica strumentale, visite specialistiche, terapie riabilitative, somministrazione farmaci, ed altre prestazioni strettamente sanitarie indicate nella ricetta medica devono essere state usufruite presso le strutture pubbliche.

Il contributo del Comune coprirà il 100% della spesa per coloro il cui reddito familiare annuo non sarà superiore al minimo vitale; coprirà invece il 75% della spesa se il richiedente apparterrà alla seconda fascia (si allegano tabelle fascie di reddito); avendo così riguardo, oltre che alla disponibilità del fondo, alla natura della spesa, che è finalizzata al soddisfacimento di un bisogno primario: la tutela della salute.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

Alla richiesta di contributo dovrà essere allegata fotocopia ricette o impegnativa del medico di base nonchè ricevute relative al pagamento dei tickets sanitari rilasciate dalle farmacie o da una struttura ospedaliera pubblica.

Nella determinazione dei contributi si avrà inoltre riguardo alle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale ed a quanto prescritto dall'art. 433 del C.C.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 62
DEL 28-11-95

Art. 12

BENEFICIARI

I destinatari di interventi economici sono i singoli ed i nuclei familiari di cui agli artt. 9 e 72 della L.R. n.1/86.

I redditi assunti a base per l'erogazione dei contributi in cui ai punti successivi, definiti "minimo vitale", sono quelli di cui all'allegata Tab. A.

Per quel che riguarda la fornitura di prestazioni sanitare ad indigenti esclusi dall'esenzione del pagamento del ticket la quota del rimborso non ha una misura massima; ogni richiedente può presentare una nuova domanda (corredata dalla certificazione di un'ulteriore spesa) anche il trimestre successivo, fino ad esaurimento del fondo.

Si specifica che nelle prestazioni sanitarie sono compresi: diagnostica strumentale, visite specialistiche, terapie riabilitative, somministrazione farmaci, ed altre prestazioni strettamente sanitarie indicate nella ricetta medica devono essere state usufruite presso le strutture pubbliche.

Il contributo del Comune coprirà il 100% della spesa per coloro il cui reddito familiare annuo non sarà superiore al minimo vitale; coprirà invece il 75% della spesa se il richiedente apparterrà alla seconda fascia (si allegano tabelle fascie di reddito); avendo così riguardo, oltre che alla disponibilità del fondo, alla natura della spesa, che è finalizzata al soddisfacimento di un bisogno primario: la tutela della salute.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

Alla richiesta di contributo dovrà essere allegata fotocopia ricette o impegnativa del medico di base nonchè ricevute relative al pagamento dei tickets sanitari rilasciate dalle farmacie o da una struttura ospedaliera pubblica.

Nella determinazione dei contributi si avrà inoltre riguardo alle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale ed a quanto prescritto dall'art. 433 del C.C.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

Art. 13

DOMANDA

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lett.b) dell'art.4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia della esistenza di persone bisognose di assistenza.

Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche e familiari.

Il competente ufficio dei Servizi Sociali richiederà la relativa documentazione probante, senza la quale non è possibile concedere il contributo. Atti, stati e qualità possono essere anche autocertificati a norma della L.15/68, sotto la personale e diretta responsabilità, anche penale, del dichiarante.

L'esame della domanda e della documentazione verrà espletato dal settore competente, attraverso l'accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

Art. 14

ESCLUSIONI

Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al presente articolo:

- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo);
- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti (ex art. 433 C.C.)

Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti al lordo dell'imposta IRPEF pagata. Anche l'assegno di accompagnamento per gli invalidi costituisce reddito.

Costituisce reddito qualsiasi fonte di entrate reale senza alcuna eccezione.

I redditi da lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche col ricorso al metodo induttivo.

Il canone di locazione viene detratto dal reddito del nucleo.

Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale è determinato annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Comune di Castelbelforte

CAP. 46032 P.I. 00394850200 TEL. (0376) 258122 FAX (0376) 258123

TABELLA - A -

LIVELLI DI REDDITO PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE.

numero componenti il nucleo familiare	minimo vitale
1	L. 8.336.000
2	L. 13.619.000
3	L. 17.792.000
4	L. 21.252.000
5	L. 24.711.000
6	L. 28.006.000
7 o più	L. 31.301.000

TABELLA - B -

FASCIE DI REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE AI FINI FISCALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

numero componenti nucleo familiare	1^ FASCIA	2^ FASCIA	3^ FASCIA
1	da L. 0 a L. 8.336.000	da L. 8.336.001 a L.10.005.000	da L.10.005.001 a L.11.700.000
2	da L. 0 a L.13.619.000	da L.13.619.001 a L.16.350.000	da L.16.350.001 a L.19.070.000
3	da L. 0 a L.17.792.000	da L.17.792.001 a L.21.350.000	da L.21.350.001 a L.24.910.000